

REGOLAMENTO (CEE) N. 718/91 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1292/89 ⁽⁵⁾ si applica a decorrere dal 1° luglio 1985 per un primo periodo sperimentale di tre anni;

considerando che l'applicazione del regime di circolazione intracomunitaria di merci è stata prorogata con regolamento (CEE) n. 1292/89; che con le modifiche apportate da tale regolamento al predetto regime è stata garantita la corrispondenza tra la diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto ⁽⁶⁾, e il regolamento (CEE) n. 3/84;

considerando che nella sua attuale versione il regolamento (CEE) n. 3/84 non consente alle opere d'arte non accompagnate dai rispettivi autori o dai loro mandatari o ai tappeti che costituiscono campioni commerciali di beneficiare del regime; che questo stato di cose non soltanto costituisce un regresso rispetto alla situazione in atto prima del 1° luglio 1989, ma non tiene neppure conto del parallelismo con la direttiva 85/362/CEE; che occorre prevedere che detto regolamento si applichi anche in tali casi;

considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, l'instaurazione progressiva del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata segnatamente la libera circolazione delle merci;

considerando che l'applicazione di questa disposizione ha per effetto di rendere priva di oggetto la procedura del regime di circolazione intracomunitaria temporanea;

considerando che la modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 è nell'interesse dei cittadini; che è opportuno pertanto applicarla al più presto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1 bis:

— il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) le pelli di pellicceria confezionate, le pietre preziose, i tappeti eccettuati quelli che costituiscono campioni commerciali presentati in quanto tali e gli oggetti di gioielleria; »

— la lettera e) è soppressa.

2) All'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

« Il presente regolamento è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90 ⁽⁷⁾.

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le necessarie disposizioni transitorie.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 204 del 15. 8. 1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990 e decisione del 20 febbraio 1991 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 12. 5. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART
